

IMPOSTE SUL REDDITO

Senza tassazione l'uscita dalla società semplice agricola

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Con due **risposte a interpello** dal contenuto analogo ([n. 689](#) e [n. 691](#) dell'ottobre 2021) l'Agenzia delle entrate chiarisce la **tassazione** da applicare alle **somme** percepite dai soci in caso di **recesso, esclusione**, riduzione del capitale o in dipendenza di **liquidazione** della **società semplice**.

La questione è di importanza fondamentale in quanto, nel sistema del Tuir, **manca un riferimento normativo chiaro** che regoli questa materia.

Come noto, infatti, la disciplina fiscale della **società semplice** è modellata su quella delle altre società di persone con un'importante peculiarità: la società semplice determina il proprio reddito imponibile per **sommatoria** delle singole **categorie di reddito** individuate nell'[articolo 6 Tuir](#).

Ciò significa che i redditi che essa deve sottoporre a tassazione sono qualificati in ragione della loro **fonte di produzione**: una volta sommati gli imponibili provenienti dalle varie fonti si calcola l'imposta previa **sottrazione degli oneri deducibili**.

Restano ovviamente **esclusi i redditi** assoggettati a **ritenuta alla fonte** o **esenti**.

Il reddito complessivo viene quindi **imputato direttamente in capo a ciascun socio** in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e **indipendentemente dall'effettiva percezione**, in ossequio al generale principio di trasparenza di cui all'[articolo 5 Tuir](#).

Quindi, **durante la vita** della società, il **socio non** subisce **imposizione** al momento della materiale distribuzione degli utili in quanto:

- o li ha **già tassati** quando li ha ricevuti per **trasparenza**;
- o la **società** ha già subito una **tassazione definitiva** (caso dei redditi esenti o soggetti a

ritenuta d'imposta).

Ma cosa succede in caso di **scioglimento della società**? O nel caso, del tutto assimilabile, di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio?

La dottrina in passato si è a lungo interrogata su come applicare l'[articolo 20-bis Tuir](#) alle società semplici. La norma, destinata in prima battuta alle Snc e Sas, prevede che nel tassare i redditi conseguiti al momento dell'*exit* dalla società, si debbano applicare, in quanto compatibili, le **norme previste per le società di capitali** ovvero l'[articolo 47, comma 7, Tuir](#).

Questa norma stabilisce che *“le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”*.

Una parte della dottrina era incorsa nell'equivoco di considerare applicabile questa norma anche alle **società semplici** in quanto, in forza del rinvio contenuto nel citato [articolo 20-bis Tuir](#), era stata ritenuta destinata a tutto il mondo delle società personali.

In realtà andava evidenziato che il **combinato disposto** dell'[articolo 20-bis](#) e dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), va a regolare le **modalità di determinazione** delle somme da assoggettare a tassazione, **non** a costruire un'autonoma e distinta **categoria reddituale**.

Inoltre l'[articolo 20-bis Tuir](#) contiene l'inciso *“in quanto compatibili”* che lascia un ampio margine di autonomia per considerare situazioni particolari, quali quella della società semplice.

E, infatti, già con la **DRE Lombardia 904-91/2013**, confermata dalla **DRE Piemonte 901-526/2017**, fu ribadito il principio enunciato nella **circolare 6/E/2006** secondo cui i redditi di partecipazione non costituiscono un'autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine. In questo modo, venne **esclusa la tassabilità** in capo ai soci assegnatari di **beni immobili** di redditi diversi, qualora non sussistessero i requisiti di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir](#).

Nella [risposta a interpello 689/E](#) del **10 ottobre** scorso viene **confermato** lo stesso principio anche se con riferimento al caso in cui la **società semplice**, una volta venduto un bene non plusvalente, distribuisca il ricavato ai soci in fase di estinzione della compagine.

Si tratta in definitiva di una **conferma** importante per le **società semplici agricole** che possono quindi **acquistare i terreni** senza temere di dover subire una tassazione al momento dello scioglimento.

In questo modo, la risposta dell'Agenzia delle entrate, ponendo fine a una serie di dubbi, potrebbe anche costituire un **incentivo** a vincere la tradizionale ritrosia del mondo agricolo a

trasferire la titolarità dei terreni in capo alle **società semplici**, evitando degli affitti “simulati” dai soci molto spesso a fronte di corrispettivi irrisori.

C'è tuttavia da ricordare che, affinché possano applicarsi questi principi, le **società semplici agricole non** devono svolgere alcun tipo di **attività commerciale**.

Si ritiene in proposito che le medesime conclusioni possano valere nel caso di attività extra [articolo 32 Tuir](#) (e quindi **non tassabili a reddito agrario**) che però rientrino in uno dei **regimi forfettari di determinazione del reddito** (ad esempio, [articolo 56, comma 5, Tuir](#) per le attività di allevamento).

Si torna invece ai criteri ordinari in presenza di **redditi di impresa analitici** come nel caso della **società semplice con agriturismo** gestito in ordinario.